

capi di aver trovato nello studio Lefèbvre i suoi uomini, l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto; sapeva che con quell'uomo aveva tante strade aperte, sapeva che con quell'uomo si poteva tutelare dalle sorprese amare che aveva avuto prima, nel 1964, nel 1968; e quindi — per carità! — lo trattava con tutti i riguardi. Ci sono in proposito le lettere scambiate tra dirigenti *Lockheed*, in cui si diceva: « Tenetevelo buono: anche se ha delle pretese, non lasciatevelo scappare ». È chiaro, senza alcun dubbio, che egli era riuscito ad essere creduto dalla *Lockheed*.

Ma proprio per questo, proprio perché era creduto dalla *Lockheed*, non aveva motivo di imbrogliarla. A questo proposito devo contraddire la tesi difensiva dell'onorevole Tanassi, che è una tesi molto superficiale (me lo consenta l'onorevole Tanassi, senza ombra di offesa alla sua intelligenza). Forse saranno stati i suoi legali a suggerirgliela (a mali estremi, estremi rimedi), ma è una tesi che non regge. Tale tesi vuol essere questa, che Cowden e Lefèbvre, emeriti Cagliostro moderni, dopo aver ottenuto i soldi dalla *Lockheed*, se li sono spartiti tra di loro, ed hanno lasciato gli altri a bocca asciutta.

TANASSI. Io ho detto solo che a me non hanno dato un centesimo. È questo che interessa.

SANTAGATI. Io non sto dicendo che i soldi li hanno dati a lei, onorevole Tanassi. Per carità! Dico solo che questi soldi finirono nelle tasche di qualcuno e che l'impostazione della vicenda era tale che non è possibile pensare che il ministro non ne sapesse niente.

Anche la tesi del senatore Gui è suggestiva ma — come si suol dire — cornuta: o sono un truffatore — dice Gui — o sono un cretino. Io devo rispondere: poiché il senatore Gui cretino non è, dovrebbe essere un truffatore. Ma io questo non lo dico — per carità — non è nelle mie intenzioni dirlo o pensarlo (*Commenti al centro*).

Onorevole Tanassi, io ho letto i suoi interrogatori e quando lei parla della mostruosa macchinazione che sarebbe stata costruita contro di lei, penso: perché dovevano prendersela proprio con lei, quando i fratelli Lefèbvre erano uomini che pensavano certamente ad altri affari e non avevano alcuna intenzione di rompere definitivamente con la *Lockheed*?

E non mi si dica che tutto questo è avvenuto dopo che Ovidio Lefèbvre seppe che era stato spiccato mandato di cattura contro il fratello Antonio, perché il memoriale contenente la confessione consegnata da Ovidio al giudice Martella porta la stessa data del giorno in cui fu arrestato il fratello. Egli non avrebbe quindi avuto il tempo di preparare e depositare il promemoria qualche ora prima che fosse spiccato il mandato di cattura.

Sono quindi tutte tesi surrettizie, proprie di una difesa claudicante. La verità è un'altra, la verità è che i soldi furono dati. E furono dati (e l'obiezione, onorevole Tanassi, vale anche per il senatore Gui) con il crisma e il paravento della ufficialità e della legalità, proprio perché c'eravate di mezzo voi. Per carità, non proprio lei, ma gente che aveva comunque bisogno di essere tutelata.

La faccenda del Watergate ci ha insegnato che fino all'ultimo nessuno poteva dubitare che Nixon fosse colpevole di ciò che gli veniva imputato, proprio perché si è portati a pensare che l'uomo politico di alto rango non debba essere assolutamente sospettabile. E infatti — onorevole Tanassi — ella dice giustamente che sembra grossolana la chiamata di correo di Cowden, quando dice che vide la borsa con cui furono portati i soldi. Ella giustamente dice: mi sarei fatto portare la borsa proprio al Ministero, davanti a tutti gli agenti che stavano lì a guardare? Tanto più che doveva essere una borsa abbastanza grande, poiché pare che ella abbia voluto soldi contanti e non assegni... Non lei, intendiamoci: chi l'accusa di questo.

Tutto questo va chiarito. È questo che io sostengo: non dico che l'onorevole Tanassi sia colpevole, tanto più che io penso sempre che l'innocenza si presume e che la colpevolezza deve essere sempre provata. Meno che mai penso che sia colpevole il senatore Gui: dico solo che esiste tutta una serie di circostanze che purtroppo depongono contro di lei, onorevole Tanassi. Non è colpa mia se c'è una chiamata di correo da parte di Lefèbvre, di Cowden e di altri. Ed è troppo semplice dire che sono dei mascalzoni che si sono messi d'accordo sulla vostra pelle. Oltretutto, non è neppure valida la tesi secondo cui Lefèbvre avrebbe truffato la *Lockheed*, perché Lefèbvre continuò a godere dei favori della *Lockheed* fino all'ultimo. Fu trattato con i guanti gialli, fu pagato 24 mila dollari

l'anno per normali consulenze, oltre alle parcelle per gli affari condotti in porto.

Non è quindi affatto vero che Lefèbvre abbia truffato la *Lockheed* e, ammesso che ci avesse pensato o anche che ci fosse riuscito, come si spiega il credito di cui godette fino all'ultimo?

Onorevole Tanassi, è una tesi troppo semplicistica. Non dico che ella non possa aver ragione, però dico che la sua tesi non convince. È una tesi troppo fragile, una tesi che, messa in bocca ad un uomo intelligente e preparato quale ella è, non è credibile. Se fosse stata avanzata da un volgare ladruncolo di polli, la si sarebbe potuta comprendere, ma ella è un uomo d'alto rango e, giustamente, si ribella di fronte ad accuse siffatte. Allora, perché non presentarsi alla Corte costituzionale? Vi sono difficoltà procedurali, sostanziali? Non voglio richiamarmi alle norme che disciplinano la materia ma, data la natura di questo nostro Consesso, ella non può ritenersi appagato per una eventuale sottrazione al suo giudice naturale.

Ripeto quanto già detto, con maggior cognizione di causa: questa nostra Assemblea è *sui generis*, mentre la Commissione inquirente ha funzioni assimilabili a quelle di un pubblico ministero collegiale, con un determinato numero di giudici. Fin dall'epoca del caso Trabucchi, circa dodici anni fa, ebbi modo di sottolineare quanto anomala sia questa nostra Assemblea, a parte il suo chiaro sottofondo politico: infatti, siamo tutti parlamentari e tale nostra qualità viene esaltata dalla riunione congiunta delle due Camere; ma il discorso è un altro. Noi non possiamo certo approdare ad una sentenza di condanna, e questo ci lascia tranquilli. Francamente, se avessi dovuto pronunciare un verdetto di condanna, avrei potuto avere molti scrupoli di coscienza. Possiamo giungere o ad una sentenza di proscioglimento, che io definirei di sottrazione al giudice naturale, ovvero ad un rinvio a giudizio.

Il senatore Gui e l'onorevole Tanassi tendono a dimostrare che non esiste alcuna ombra di dubbio, ma come la mettiamo se, per ventura od avventura (a seconda dei punti di vista), questo giudizio finisce come il caso Trabucchi? Come ricordate, Trabucchi ebbe un numero di voti contrari al suo proscioglimento superiore a quello dei voti favorevoli. Non fu deferito al suo giudice naturale perché in questa procedura, oltre a tutte le garanzie offerte dalla Commissio-

ne inquirente e da questo stesso dibattito, ve ne è una addirittura anomala, che nessun collegio giudicante possiede. Mi appello a tutti i conoscitori e cultori del diritto in questo Parlamento: esiste un organo giudiziario italiano, a qualsiasi livello, direi anche internazionale, in cui la maggioranza non possa formarsi in seno all'organo stesso? Non esiste; solo qui siamo nella condizione per cui occorre il *quorum* della metà più uno dei componenti per rinviare a giudizio.

Il proscioglimento quasi sempre (a meno che non sia chiesto a larghissimo suffragio, e qui non mi pare che ne ricorrano i presupposti) lascia quell'ombra di dubbio che il senatore Gui non vuole, e meno che mai l'accetta l'onorevole Tanassi, ancora più reattivo del primo. Credo che vogliate rimanere « cavalieri senza macchia e senza paura ». Se non volete avere la macchia, non dovete avere nemmeno la paura! Per non avere la paura, credo che non vi sia nulla di eccezionale nel finire dinanzi alla Corte costituzionale, che offre cospicue garanzie (*Interruzione del deputato Cavaliere*).

Non vorrei affrontare il discorso del giudice politico o meno: siamo legislatori, ci siamo dati determinate leggi e soltanto ora ci accorgiamo che un certo organismo non va bene? *De jure condendo* possiamo discutere di tutte le riforme che vogliamo, anche se la modesta esperienza di trent'anni dimostra che solo due sono stati i giudizi di accusa in questo Parlamento. Ma, in ogni modo, se l'esperienza di questo secondo giudizio dimostrasse l'inaccettabilità, la non funzionalità di questo organo così macroscopico, come è quello in cui siamo chiamati a giudicare, potremmo pure riformarlo. Si tratta comunque di un problema che riguarda l'avvenire, *de jure condendo*. *De jure condito: hic Rhodus, hic salta*. Noi dobbiamo muoverci su questi presupposti; abbiamo delle leggi le quali affermano che questo giudice deve fare di tutto per spogliarsi della patente di « politicista »; se non lo fa, l'equilibrio comunque si crea: politici colpevolisti e politici innocentisti.

Andare davanti alla Corte costituzionale significa avere tutte le garanzie. Teniamo presente, inoltre, che vi sono altri giudici aggregati che possono riprodurre in maniera abbastanza soddisfacente le condizioni essenziali per il giudizio del reato ministeriale. In effetti, in sostanza, questa è la

qualificazione del reato e tutti i paesi del mondo per questo tipo di reato hanno dei giudici che sono disciplinati da norme particolari. Quindi, non ritengo che tutto questo possa e debba trovare motivo di ripulsa da parte degli onorevoli Gui e Tanassi.

A questo proposito, avevo diligentemente preso nota dei loro interrogatori, ma ne faccio grazia ai colleghi. Praticamente, questi interrogatori — come potrò riassumere dagli appunti che ho preso — servono ad evidenziare sempre di più la fragilità delle loro giustificazioni. Il senatore Gui nel suo interrogatorio, reso il 30 aprile 1976, si mostra molto offeso dell'ipotesi di corruzione o di altri reati ed afferma, a pagina 39 di questo interrogatorio, testualmente: « Se qualcuno fosse venuto a farmi delle promesse (semplici promesse!), avrei chiamato il capitano dei carabinieri e lo avrei fatto arrestare ».

ROMUALDI. Ma non c'era il capitano dei carabinieri!

SANTAGATI. Questo atteggiamento di uomo tutto d'un pezzo, integerrimo, che vuole a qualunque costo che non si sospetti nulla sul suo conto, non penso che contrasti con l'esigenza di essere giudicato dai suoi giudici naturali. Questa è la mia impostazione. Se qualcuno fosse venuto qui a chiedere perdono (come si usa in tanti paesi stranieri), dicendo che aveva sbagliato, aggiungendo « Chi non ha peccato, scagli la prima pietra », chissà quanta solidarietà avrebbe trovato immediatamente dagli amici. Ma voi, qui, sostenete la tesi di essere delle persone integerrime, sulle quali non si può nemmeno avanzare l'ombra della promessa, anche se sappiamo, senatore Gui, che giuridicamente la promessa si traduce ugualmente in reato e quindi diventa circostanza costitutiva del reato appunto di corruzione.

Sempre l'ex ministro Gui, nell'interrogatorio reso il 16 dicembre 1976, ebbe a dire che aveva accelerato l'acquisto di questi aerei perché vi era stata una sciagura aerea nella quale era rimasto coinvolto un C-119 (mi riferisco al 1969), per cui urgeva acquistare altri apparecchi. Leggendo gli atti del processo, nell'interrogatorio del generale Filippone trovo riportato che vi fu anche un aereo C-130 che cadde in quel periodo, quando ancora non li avevamo comprati.

Pertanto, questo non è un argomento convincente; non penso, infatti, che il ministro ignorasse che in quell'epoca si era verificato il famoso episodio dei paracadutisti di Livorno, nel quale fu coinvolto un C-130 preso in affitto. Quindi, penso che se questa giustificazione poteva valere per il C-119, altrettanto avrebbe dovuto valere per il C-130. Voglio dire che si può, certo, avere delle strane preveggenze; però — ripeto — egli cita una circostanza che poi si può trasformare in una circostanza a lui contraria.

Parla poi — sempre al foglio 17 di questo interrogatorio reso il 16 dicembre 1976 — della circostanza che abbiamo già trattato, dell'incontro avuto con il segretario generale Giraudo, che però smentisce; e allora si limita ad affermare che è il generale Giraudo a ricordare male.

Poi c'è tutta la questione relativa alla trattativa, che io — ripeto — dal momento che se ne è parlato abbondantemente in quest'aula, non ripeto per non appesantire la discussione.

Per quanto attiene, quindi, a queste chiare note di responsabilità, ritengo che esse siano più che sufficienti per un rinvio a giudizio. A consentire questa richiesta — infatti — non occorrono prove eclatanti, ma è sufficiente una serie di indizi che, legati tra di loro, diano la possibilità di ritenere, sul piano dell'attendibilità delle prove, che essi coinvolgano determinate responsabilità o, comunque, che non possano dimostrare la non colpevolezza. Ecco che cosa mi sforzo di sottolineare. Io penso che uomini come Gui e Tanassi abbiano tutto l'interesse ad uscire da questo dibattito non per una « insufficienza di palle », ma per una chiara, netta prova di limpidezza assoluta, che qui, allo stato, non siamo nelle condizioni di dare: questo è il punto!

Sarei stato particolarmente lieto — sia perché avvocato, sia perché ormai conosco i due inquisiti da parecchie legislature — se avessi potuto, dalla lettura degli atti, trarre la convinzione chiara, netta, non equivoca, della loro non colpevolezza (usiamo il linguaggio anglosassone, non parliamo neppure di responsabilità in senso tecnico-giuridico, secondo il nostro codice penale). Ma non c'è tutto questo e non lo si può cogliere in alcun modo perché, praticamente, se noi passassimo — e non lo faccio per non portare il discorso molto alle lunghe — ai personaggi minori (non solo ai

Lefèbvre, non solo a talune responsabilità ministeriali, non solo ai personaggi della *Lockheed*, ma a tutta quella miriade di satelliti che si muove attorno ai pianeti principali), allora ne scopriremmo di belle!

Se andassimo ad esaminare la posizione della « Com. el. », della Ikaria, della « Tezorefo », e così via, ci accorgeremmo che era tutta una serie ben congegnata di scatole cinesi, nelle quali si cominciava dalla scatola più grande, nella quale la facciata era tutta convincente, per poi scendere ai personaggi minimi, a quei soggetti che poi sono stati magari fermati o arrestati dall'Inquirente; personaggi che sembrano addirittura usciti fuori dalla penna di un Kafka, per certe testimonianze allucinanti da loro rese. Ebbene, se guardassimo a tutti questi aspetti, la prova che l'errore è allo stato indiziario la potremmo considerare una prova raggiunta, una prova conquistata. Perché tutta questa gente, oltre che favorire i Lefèbvre, oltre che favorire i Crociani, oltre che favorire gli amici dei Lefèbvre e dei Crociani, oltre che favorire la *Lockheed* con tutta la sua impalcatura robusta, ma traballante, aveva altri obiettivi. E dico « impalcatura robusta, ma traballante », perché anche questo è un elemento da non dimenticare, che cioè la *Lockheed* aveva urgenza di avere questo contratto, perché altrimenti, come risulta da molti atti processuali, ci sarebbe stato il pericolo di dover arrivare a smontare la catena di montaggio, il che avrebbe pregiudicato di molto gli interessi di una società multinazionale quale essa è.

È quindi tutto un intrecciarsi di argomenti maggiori e minori, di prove contenute fra il lusco e il brusco, di atteggiamenti sospetti, di congetture, di ipotesi, di tesi che non è vero che non siano sufficienti per rinviare a giudizio.

Prendiamo il nostro codice di procedura penale, e vediamo che il giudice istruttore, o il collegio istruttore dei consiglieri istruttori in sede di appello, sulla semplice base di indizi, possono benissimo rinviare a giudizio. Diversamente, nessuno sarebbe rinviato a giudizio, oppure tutti i rinviati a giudizio sarebbero condannati. Non è vero; la funzione è diversa. I nostri inquisiti hanno goduto di tutte le più ampie garanzie giurisdizionali. Infatti, dinanzi alla Commissione inquirente, che possiamo considerare un pubblico ministero, c'è questo ampio collegio che, secondo me, è un *ibridum*, un misto fra requirente e giudice

istruttore, e non è certamente organo giudicante. Quindi non c'è la possibilità, neanche tecnica, di condannare qualcuno attraverso l'esame di queste situazioni.

Con queste indicazioni che, prese a sé, possono anche lasciare adito a qualche dubbio, ma, poste in un contesto generale, come le tessere di un mosaico, sono più che sufficienti per poter procedere ad un rinvio a giudizio, ritengo, onorevoli colleghi, che l'imputazione di corruzione, elevata nei confronti del senatore Gui, dell'onorevole Tanassi e degli altri cosiddetti imputati « laici », non possa essere disattesa.

Sappiamo che il reato di corruzione è un reato che presuppone il corruttore ed il corrotto, e la legge — infatti — punisce l'uno e l'altro. Sappiamo che i corruttori non solo sono stati colti con le mani nel sacco, ma hanno ampiamente dimostrato, in pratica, la loro colpevolezza. Non vorrei tirar fuori il rapporto Church, dal quale, nella maniera più categorica, risulta la chiara, netta individuazione della corruzione. Non vorrei che ci formalizzassimo sotto profili che non scalfiscono l'aspetto sostanziale della questione. Se noi teniamo conto delle dettagliate, ammennicolate dichiarazioni rese in questo rapporto, se teniamo conto del fatto che lo scandalo *Lockheed* è venuto fuori per un infortunio — chiamiamolo così — di natura giornalistica, con una genesi simile a quella dello scandalo Watergate (in quel caso fu un giornale americano che rivelò l'episodio; in questo caso è stato un giornale italiano, *Panorama*, che ebbe sentore, da indiscrezioni dei propri corrispondenti americani, di quello che era emerso dal rapporto Church), non possiamo dire che tutta questa storia sia venuta fuori per via di vendite postume. Non si può pensare che i Cowden, che i Lefèbvre, a distanza di anni, si siano vendicati per motivi che, per gente di affari, per gente spregiudicata come quella che abbiamo citato, erano del tutto irrilevanti. Questa sarebbe stata una vendetta a freddo, compiuta dopo tanti anni. Ma poi perché questa vendetta, se voi sostenete che i soldi se li erano mangiati loro?

È tutto un discorso che non si può inserire in una connessione logica. Da un lato abbiamo la *Lockheed*, che è quella che è; che, se ha fatto opera di corruzione negli altri Stati, non si vede perché non avrebbe potuto farla in Italia. Non mi

risulta che l'Italia sia allergica a questi fenomeni. In secondo luogo, abbiamo anche i tramiti, i corruttori che interpretano la volontà del corruttore principale: i Le-fèvre e i funzionari della *Lockheed*. Non si capisce perché costoro facessero tutta questa fatica, tutto questo « andare per le terre » (come si dice in Toscana), senza avere una esigenza o un motivo specifico per farlo.

Si tratta di gente che ha fatto tutto con il codice alla mano e che ha persino dato dei nomi fittizi ai vari personaggi. Chi dimentica la polemica su *Antelope Coblér*? Se avessimo fatto in modo che l'onorevole Rumor si fosse presentato anch'egli in quest'aula, probabilmente il discorso avrebbe avuto più ampi orizzonti. Abbiamo qui assistito — e parlo anche a nome del mio gruppo — ad un fenomeno di espiazione della nostra competenza presso la Commissione inquirente. Noi avevamo un nostro rappresentante, che poi ha abbandonato il gruppo al quale egli era legato per quella funzione e per quella delega. Egli avrebbe dovuto, correttamente, dimettersi dato il carattere giurisdizionale della sua funzione. Appunto perché egli era un giudice delegato da noi, egli era incaricato di amministrare la giustizia per conto di tutto il nostro gruppo, e non doveva defraudarlo e privarlo di questa esigenza di giustizia.

Ebbene, se l'onorevole Rumor non avesse, con quel voto surrettizio, ottenuto di farla franca davanti a quest'aula, ritengo che sarebbe stato molto meglio per lui, per il senatore Gui e per l'onorevole Tanassi. Se si parte dal nostro presupposto — cioè dal fatto che si tratti di tre galantuomini che vogliono che sia fatta luce, che nulla sia nascosto o insabbiato — ci pare, con tutta serenità, senza dare la sensazione di inferire nei confronti di illustri colleghi, presi da questo ingranaggio, di poter affermare la nostra convinzione che i protagonisti di questo episodio si debbano far carico del fatto che un loro rinvio davanti alla Corte costituzionale aprirebbe una prospettiva di chiarezza nelle nostre vicende politiche.

È vero che noi siamo anche dei giudici politici: chi ha mai dubitato di questa nostra funzione? Chi mai potrebbe pensare che noi potremmo avere soltanto il compito di essere giudici e basta? Siamo giudici, ma siamo anche caratterizzati da una grossa impronta di politicità. Qualora noi im-

pedissimo il rinvio ai loro giudici naturali di coloro che vengono da noi giudicati, commetteremmo un grosso errore giuridico e politico. Infatti — come voi sapete meglio di me — la gente guarda a questo episodio e non pensa che si possa praticare la politica del carciofo: cioè che davanti all'Inquirente si salva Rumor, mentre davanti al Parlamento in seduta comune si salva Gui, o Tanassi, o addirittura tutte e due. Poi, magari, il tutto si scarica soltanto sugli altri imputati, ripetendo la storia che, purtroppo, da trent'anni si è sempre verificata in questa materia, sia nel caso Trabucchi (che è stato il più clamoroso), sia nei casi minori che sono rimasti chiusi, più o meno, nel segreto della Commissione inquirente.

Anche in quella sede abbiamo assistito a tanti episodi nei quali il colpevole politico rimaneva indenne da qualsiasi condanna anche morale, poiché veniva sottratto a qualsiasi giudice. L'imputato minore, invece, l'imputato non parlamentare veniva condannato.

Non è possibile che in Italia debbano esistere due giustizie; la giustizia è una sola e il resto è soltanto privilegio. È già molto che i parlamentari siano accusati di godere di molti privilegi, compreso quello dell'immunità parlamentare; e non si può e non si deve assolutamente — se si ha questa volontà politica di rinnovamento e di superamento — lasciare le cose come sono in questo momento, impedendo che finalmente giudici competenti ed anche qualificati possano mettere le mani in cose tanto delicate che richiedono di essere approfondite. Io penso che chiunque di noi gradisca molto di più una sentenza di assoluzione piena da parte di un giudice naturale piuttosto che una formula di proscioglimento da parte di un giudice politico.

Per tutte queste ragioni, a nome del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ho l'onore di chiedere il rinvio a giudizio del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Domenico Raffaello Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Parlamento, credo che si possa essere lar-

gamente d'accordo nel constatare come il dibattito parlamentare si sia andato sviluppando secondo lo schema classico del processo politico, nel quale la responsabilità penale dei ministri accusati dovrebbe essere individuata assai più attraverso giudizi prevalentemente politici che non mediante argomentazioni giuridiche. Eppure il nostro sistema esige che l'accertamento avvenga — e tutto questo non contraddice certo la politica della sede in cui si svolge — mediante argomentazioni giuridiche tali da poter essere poste a base, se accolte, non solo dell'accusa parlamentare, ma della stessa sentenza della Corte costituzionale.

Bisogna subito dire che questa linea non è nuova, era emersa anche innanzi alla Commissione inquirente, attraverso la differenziazione tra chi ne riteneva la natura giurisdizionale e chi, invece, ricordandone la derivazione dal Parlamento, ne deduceva la natura di organo di giustizia politica. La differenziazione non aveva interesse solamente teorico e, sebbene attenuata durante il corso dell'istruttoria per la necessità di applicare la legge processuale nella raccolta delle prove, è emersa al momento della valutazione finale, come ha qui giustamente ricordato — con un cortese riferimento — l'onorevole Felisetti.

Ma dove questa differenziazione appare macroscopica è qui, in questo dibattito, perché il senatore Gui e l'onorevole Tanassi sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità penale, non solo di atti che si assumono illegittimi, di comportamenti che si ritengono illeciti, posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni ministeriali, ma soprattutto per le idee, i programmi, le intenzioni, le linee di politica amministrativa che sono stati espressi e praticati durante il periodo della loro gestione ministeriale. Anzi, per quanto riguarda il senatore Gui, si può dire da ancor prima che egli fosse ministro, se è vero che è chiamato a rispondere dei criteri di scelta dei *C-130* già enunciati in una relazione della direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali — la nota Costarmaereo — del 1967. È a questa gestione del ministro Gui, che si riferiva certamente l'onorevole Spagnoli quando ha ricostruito, dal suo punto di vista, le vicende che hanno preceduto e accompagnato la formazione dei convincimenti di scelta dei *C-130*. E non tanto per i riferimenti alla collocazione internazionale del nostro paese, alla sua posizione nella NATO,

alle affermate coincidenze, quindi, alla ritenuta processabilità tra alleanze politiche, alleanze militari e strategia mondiale della corruzione finalizzata al finanziamento dei partiti che nei paesi alleati sorreggono la alleanza; quanto per avere esplicitamente fatto riferimento ai programmi militari dell'alleanza e del nostro paese, affermando quanto ha affermato, cioè che nel 1968-1969 non dovevamo comprare l'aereo secondo il programma.

L'onorevole Spagnoli, ridiscutendo scelte e programmi della politica militare italiana di quegli anni, non ha fatto che riproporre il discorso che la sua parte politica, e per essa l'onorevole Fasoli, aveva esposto alla Commissione difesa della Camera in occasione della discussione del bilancio della difesa nelle sedute dal 18 al 21 novembre 1969; le stesse nelle quali il ministro Gui ebbe a comunicare al Senato che l'aeronautica aveva in programma di acquistare gli *Hercules C-130*.

Che cosa disse l'onorevole Fasoli? Disse: « La Commissione difesa si attende che ella, signor ministro, dia conto al Parlamento, almeno *a posteriori*, delle ragioni di fondo che hanno portato alle scelte di politica militare, alle quali si è associato il Governo nell'ambito della NATO. Il 16 gennaio 1969 a Bruxelles i ministri della difesa NATO hanno completato il piano interforze 1969-1973. Essi hanno riconosciuto la necessità di assicurare fondi di bilancio nella misura necessaria per sostenere tali misure, hanno approvato un piano per le forze NATO nel periodo 1969-73, che incorpora le misure annunciate nel novembre 1968 e prevede ulteriormente miglioramenti delle forze NATO. Esiste dunque » — prosegue l'onorevole Fasoli — « un piano per la difesa per il periodo 1969-1973 ».

Nel comitato per la pianificazione della difesa, svoltosi il 28 maggio a Bruxelles, l'onorevole Fasoli leggeva: « I ministri hanno indicato alle autorità militari della NATO le direttive alle quali queste devono ispirarsi nel mettere a punto le loro proposte sul livello, la qualità e la dislocazione delle forze di difesa della NATO per il periodo 1971-75. In base alla premessa di un moderato aumento generale delle spese di difesa, i ministri hanno rilevato la necessità di migliorare l'efficienza delle forze NATO e, in particolare, il loro potenziale convenzionale alla loro flessibilità e mobilità. In particolare, hanno rilevato la necessità di intensificare le impostazioni coope-

rative per le ricerche e la produzione degli armamenti e la loro standardizzazione».

In questo programma rientrava il programma di acquistare gli *Hercules C-130*, preannunciato dal ministro Gui in quella occasione. Naturalmente la parte politica cui apparteneva allora l'onorevole Fasoli, e a cui appartiene l'onorevole Spagnoli, era contraria a quei programmi e a quella politica militare.

Qui non è in discussione il diritto di nessuno di esprimere il proprio dissenso anche a distanza di anni sulle scelte di politica militare del nostro paese. Ma, quanto alla maniera in cui questo dissenso viene introdotto in un procedimento di accusa per reati ministeriali, nella fase della deliberazione del Parlamento (collegando cioè il concetto di contrarietà agli interessi nazionali, contestato penalmente al senatore Gui, alle scelte programmatiche della nostra politica militare, chiamando il senatore Gui a rispondere penalmente della sua posizione di esponente di una maggioranza politica e di Governo), se è certamente suggestivo per la parte politica che sostiene l'accusa (anche per l'effetto di mobilitazione che esercita su tutti coloro che hanno dissentito dalla politica militare nel paese e dalle sue alleanze) il poter dire che coloro che la sostennero non lo fecero per convinzione né per idealità, ma per ragioni di corruzione e che perciò sono chiamati a risponderne penalmente, non solo non è corretto, ma non è neppure rispettoso del quadro costituzionale nel quale si colloca tutta l'attività di accertamento della responsabilità penale ministeriale.

Non vorrei aggiungere altro a quanto, tanto egregiamente, ha detto l'onorevole Segni sulla portata giuridica e politica della deliberazione del Parlamento nel giudizio di accusa. Vorrei soltanto ricordare a me stesso che la deroga alla giurisdizione ordinaria per reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni non è tanto in ragione di una prerogativa riservata ai membri del Governo, quanto in ragione di quella che è stata definita la colorazione politica dei comportamenti ministeriali, intendendo per «colorazione politica» la necessità di valutare l'attività dei ministri, non soltanto in quanto persone, ma anche in quanto titolari di uffici, in quanto organi pubblici, in quanto soggetti politici investiti di poteri politici e, quindi, agenti in una sfera di autonomia politica, cui corrisponde una specifica responsabilità, come quella che corri-

sponde per tutti i soggetti forniti di autonomia.

Vorrei, cioè, ricordare che si tratta di riconoscere che il sistema di responsabilità nel quale si colloca questa vicenda è quello previsto dagli articoli 95 e 96 della Costituzione: sistema che riserva al Parlamento il giudizio sugli atti dei ministri chiamati a rispondere quali dirigenti di un dicastero, sia per gli atti politici propri, sia, politicamente, per l'andamento del dicastero, ai sensi dell'articolo 95, sia penalmente, per i reati da essi commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, ai sensi dell'articolo 96.

Si tratta, certamente, di responsabilità ministeriali affidate, sia quella politica sia quella penale, alla valutazione del Parlamento. Da questo punto di vista è giusto affermare che in fondo l'accertamento parlamentare di una responsabilità penale e ministeriale altro non è che la prosecuzione dello stesso giudizio di sfiducia politica. Ma non bisogna mai dimenticare che sono responsabilità diverse, imputabili a titolo diverso, l'una per gli atti politici propri e per gli atti amministrativi degli organi ministeriali sui quali si possa esercitare una vigilanza — nel Parlamento inglese lo *speaker* respinge tutte le interrogazioni le quali siano rivolte per aspetti e fatti sui quali i ministri non abbiano un potere di controllo e di vigilanza —, l'altra per gli illeciti penali propri. Sicché nella valutazione dei comportamenti ministeriali bisogna guardarsi dalla tentazione di attribuire a titolo di responsabilità penale quello che è riservato al giudizio politico e di trasformare questo giudizio, per effetto di una maggioranza parlamentare, nell'imputazione di una specifica fattispecie delittuosa, riferita solo nominalmente alle previsioni del codice penale, sostanzialmente violando così il principio del *nullum crimen sine lege*.

La politicizzazione di questo dibattito, estendendo la valutazione dei moventi alla sfera delle determinazioni di politica generale e di scelte programmatiche e riducendo la valutazione dei procedimenti della vicenda che si intrecciano — come si esprime la relazione Papaldo — in complessi momenti partecipativi, diversi per indole e portata, di uffici e di organi, specie collegiali quasi fossero espressione della sola volontà e quindi della responsabilità personale del ministro, viola il quadro costituzionale non soltanto della responsabilità penale ministeriale, ma del complesso coor-

dinato dei principi, ugualmente costituzionali, che regolano la responsabilità politica, la responsabilità amministrativa e la responsabilità penale personale, garantita dall'articolo 27 della Costituzione, per richiedere al Parlamento di celebrare uno di quei processi politici che gli ordinamenti democratici moderni — in Inghilterra, quattro secoli fa, tra il 1600 ed il 1680, celebrando i processi di Bacon, di Buckingham e di Strafford — hanno ripudiato come mezzo di accertamento della responsabilità dei membri.

PERNA. In Inghilterra, i ministri che sbagliano si dimettono senza esitazione, dopo poche ore!

*Una voce al centro.* Sta parlando di processi politici!

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Senatore Perna, il senatore Gui, il quale non aveva sbagliato perché il suo programma era assistito da una maggioranza politica che aveva approvato il bilancio, ha chiesto di non fare più il ministro dell'interno! (*Applausi al centro*). Eppure tutta l'accusa è viziata da questa sensazione!

Nonostante tutti i tentativi compiuti in questa vicenda di dimostrare l'unicità dell'episodio di corruzione, allo scopo di non consentire differenziazioni tra la posizione del senatore Gui e quella dell'onorevole Tanassi, sta di fatto che la storia dell'acquisto degli aerei *C-130 Hercules*, che sarebbe il fatto contrario ai doveri di ufficio in cui si concreta la contestata corruzione (ed anche questo è uno dei sintomi del modo politico di valutare questa vicenda, essendo difficilmente configurabile che il procedimento, o i procedimenti dell'acquisto possano costituire, da un punto di vista giuridico il fatto), si distingue in due fasi nettamente diverse: quella dello studio e dell'orientamento della scelta, che può prevalentemente farsi risalire alla gestione del ministro Gui, e quella della stipulazione del contratto e relativa finale negoziazione, dell'acquisizione dei pareri, del controllo e della esecuzione, che rientra nella gestione del ministro Tanassi.

A distinguere, senza possibilità di equivoci le due fasi sta il fatto che, come la relazione d'accusa sottace, ma come, invece, la relazione Papaldo evidenzia, con la lettera del 5 marzo 1970, a firma del ministro Gui, ebbe a concludersi in maniera

del tutto negativa la prima fase di negoziazione. Sta di fatto che il contratto, atto contrario ai doveri di ufficio, secondo l'accusa, non fu stipulato, che gli aerei *C-130 Hercules* non vennero acquistati, che nessun impegno ebbe a verificarsi a carico del bilancio dello Stato, neppure in via preliminare, che nessuno intascò il prezzo di alcuna corruzione, che le somme che gli americani avevano inviato in Italia a tale scopo ricentrarono negli Stati Uniti, che i contratti stipulati con le società di comodo, per realizzare la corruzione, vennero a cessare.

Sta di fatto che, per compiere quell'atto contrario, secondo l'accusa, ai doveri di ufficio, tutto questo si verificò in modo simmetricamente inverso con la successiva gestione, anche se questo non significa che il ministro Tanassi sia stato provatamente protagonista del caso di corruzione. Significa soltanto che è cosa ben lontana dalla riferibilità politica e personale al senatore Gui.

Dice l'onorevole Felisetti: se la lettera di intenti scritta dal ministro Gui fosse stata gradita alla *Lockheed*, dell'onorevole Tanassi non vi sarebbe stata necessità. L'onorevole Felisetti è persona di grande abilità dialettica e anche di grande cultura giuridica e, quindi, sa sicuramente due cose: in primo luogo che se, invece della lettera gradita scritta dall'onorevole Tanassi, le trattative si fossero fermate alla lettera sgradita scritta dal senatore Gui, quest'ultimo non sarebbe certamente accusato; in secondo luogo che, perché sussista un rapporto di causalità nel senso del diritto, è necessario che l'uomo, con la sua azione, abbia posto in essere una condizione dell'evento senza la quale questo non si sarebbe verificato; e certamente l'acquisto degli *Hercules* non si sarebbe verificato — il fatto contrario ai doveri d'ufficio — senza la lettera di intenti firmata dall'onorevole Tanassi e senza il contratto firmato dal direttore generale di Costarmaereo.

L'accusa nei confronti del senatore Gui è portata sotto un duplice profilo. Il primo è l'aver scelto contro gli interessi nazionali l'aereo *C-130 Hercules*; il secondo, l'aver accettato, anche senza poi personalmente realizzarlo, l'accordo di corruzione. La vicenda dei 78 mila dollari dati all'Ikaria mi sembra, allo stato, sufficientemente liquidata. Per quanto riguarda la scelta dei *C-130*, io non mi soffermerò, onorevoli colleghi, sulle ragioni di utilità e di conve-



nienza dell'acquisizione di questi aerei, sull'esame di documenti sui quali altri sono dettagliatamente intervenuti. Mi limiterò perciò a rilevare che la scelta tecnica, economica ed operativa dei *C-130* venne effettuata da organi dell'amministrazione attiva - Costarmaereo e il comitato dei capi di stato maggiore - che sono l'una costituita da un complesso di uffici, e l'altro un organo collegiale; e che, nella fase successiva dell'acquisto (gestione Tanassi), tale scelta venne convalidata su relazioni compilate da Costarmaereo, dal Consiglio superiore delle forze armate, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti. Mi limiterò, cioè, a rilevare che, quando la legge assegna ad un organo dell'amministrazione attiva una specifica competenza (e gli organi che ho citato sono organi la cui competenza è definita legislativamente, per di più con rilevanza esterna, cioè con il diritto di rappresentare all'esterno l'Amministrazione, con il potere di trattare e di provvedere, tanto che Costarmaereo ha trattato in America l'acquisto dei *C-130* anche senza autorizzazioni ministeriali, e il direttore generale di Costarmaereo è quello che ha firmato il contratto), il ministro non ha alcun potere giuridico di ingerenza e che, se invece compisse tale ingerenza, commetterebbe quell'abuso di potere per cui - allora sì - gli atti compiuti non sarebbero più riferibili alla amministrazione, o almeno a quell'organo amministrativo, ma dovrebbero riferirsi alla responsabilità personale del ministro.

Io non dirò che i titolari di questi uffici o i loro maggiori esponenti avessero una consapevolezza della sfera di autonomia che la legge garantiva loro nella gestione delle proprie competenze tale che - come è stato ricordato -, assai prima di investire del problema il ministro della difesa, Fanali e Nicolò si recarono in America (lo ha ricordato il collega Lapenta) a preannunciare l'orientamento favorevole all'acquisto dei *C-130*, a spiegare che, per agevolare tale acquisto, occorreva proporre delle compensazioni industriali, e magari a suggerire alla *Lockheed* di provvedersi di un consulente ufficiale. Dirò invece che quando il ministro ne venne investito da Costarmaereo, a fine agosto 1969, ne diede informazione al Senato (Commissione difesa) in data 26 settembre 1969, in sede di esame del bilancio dello Stato; e dopo aver acquisito il parere dei capi di stato maggiore, in data 17 ottobre 1969, comunicò -

e questa è cosa nota - alla Camera (Commissione difesa) sempre in sede di discussione del bilancio, che l'aeronautica aveva in programma l'acquisto dei *C-130*.

Dinanzi alla Commissione difesa della Camera si svolse un diffuso dibattito sul problema del rinnovamento dei mezzi soprattutto dall'aeronautica, e fu in quella sede, ad esempio, che l'onorevole Guadalupi ebbe a segnalare la necessità che nei programmi delle costruzioni aeronautiche - che per i tipi di aerei più costosi riteneva realizzabili solo attraverso forme di cooperazione internazionale - si prevedesse l'affidamento di commesse a due società di recente costituzione - egli diceva - della « sua » Brindisi, tra cui quella SACA che ricevette dalla *Lockheed* affidamenti di compensazioni industriali per 18 milioni e 500 mila dollari.

Sappiamo anche che il programma di coproduzione che l'onorevole Guadalupi sollecitava fu contrastato da Costarmaereo, che ritenne più conveniente e meno costoso l'acquisto all'estero. Ma quello che occorre rilevare è la portata della discussione e dell'approvazione del bilancio. Noi sappiamo che il valore della legge di approvazione del bilancio è quello di rappresentare un atto di indirizzo politico, perché il bilancio, e non soltanto il documento contabile (anche se vi è uno specifico riferimento di aumento di spesa, portata a 1.500 miliardi, per l'ammodernamento dei mezzi militari), ma gli orientamenti e le politiche che con esso vengono preannunciati, una volta che si sia costituita una maggioranza di approvazione, costituiscono per l'esecutivo, per l'amministrazione, un vincolo di comportamento: e su questo la più recente dottrina è largamente d'accordo.

Il minimo che si possa dire, quindi, per quanto riguarda la scelta degli *Hercules C-130*, è che, dopo l'approvazione del bilancio, quella scelta era divenuta lecita, possibile, e vorrei dire doverosa per l'amministrazione militare. Se questo è vero, tutta la tesi della relazione d'accusa, che vede ogni atto compiuto in direzione dell'acquisto degli aerei un avvicinarsi, passo dopo passo, alla meta della corruzione, appartiene assai più alla fabbricazione di una realtà romanzesca che non ad una seria analisi degli istituti e dei comportamenti costituzionali.

Ma a me sembra che il valore della decisione sul bilancio abbia anche un altro risvolto, che interessa specificamente questo

Parlamento: e cioè che non sia ammissibile, da parte di chi allora ebbe a dissentire rispetto all'indirizzo della maggioranza che approvò quel bilancio, riaprire la discussione su quelle stesse linee politiche che allora vennero esaminate, dibattute ed approvate; e che l'ammettere, in linea di principio, che quella che allora fu una minoranza parlamentare possa, attraverso un giudizio di accusa penale ministeriale, rimettere in discussione le scelte politiche programmatiche della maggioranza dell'epoca, significherebbe veramente stravolgere i principi relativi al funzionamento dei rapporti costituzionali Governo-Parlamento.

Ma, dice l'onorevole Felisetti, se l'atto nasce illegittimo in radice, per effetto della corruzione, non può ritenersi valido solo perché il Parlamento lo ha approvato, nell'ambito dell'esercizio di un suo potere legislativo e politico.

Anche qui, credo, onorevoli colleghi, che non possa sfuggire ad alcuno il valore di almeno due considerazioni: che se le scelte sono state portate avanti da organi amministrativi forniti di propria autonomia competenza, e il ministro le ha fatte proprie dinanzi al Parlamento, il ministro ne risponderà — e ne ha risposto — in sede parlamentare sotto il profilo della responsabilità politica. Ma, ammesso che sin da allora esistesse un accordo di corruzione, potrebbe risponderne a titolo penale e personale solo qualora si provi che gli organi amministrativi fecero quelle scelte per ordine del ministro. In ogni caso, resta da provare l'accettazione dell'accordo di corruzione.

Nei lunghi mesi dell'indagine compiuta dalla Commissione inquirente, sono andato alla ricerca di una verità che, per quanto riguarda la posizione del senatore Gui, potesse tranquillizzare la mia coscienza, e che fosse una verità generalmente accettabile, probabile, fuori dalle furbizie, dai discorsi tecnici, ma spesse volte strumentali, sulla validità delle prove, ai machiavellismi, dalle *probationes diabolicæ*. Mi sono formato la convinzione — e desidero dichiararlo qui pubblicamente — che effettivamente la *Lockheed*, per vendere i suoi aerei in Italia, avesse deciso di applicare la stessa strategia della corruzione che aveva posto in essere in altri paesi, e che per fare questo avesse in America raccolto elementi, convocato ed incontrato generali, ingaggiato consulenti capaci di introdursi — per capacità proprie, per aderenze familiari e in

alte sedi burocratiche — nei centri decisionali, ministeriali e governativi italiani; che, per questo, avesse accettato di far costituire, secondo il suggerimento dei suoi consulenti, società di comodo, e di servirsi anche di società reali, con fini non così ignobili, ma di promozione reale di vendite in un settore che non è solo importante per rilevanza commerciale, ma nel quadro di una alleanza militare di ampio rilievo strategico e politico; e che, per realizzare questo disegno, la *Lockheed* avesse trasferito in Italia il suo stato maggiore, i suoi capi, che sono stati definiti (ma ritengo a torto) più prestigiosi, gli uomini ed i mezzi per realizzare la corruzione, i suoi consulenti, le sue tecniche di persuasione; e che avesse, infine, a vari livelli, burocratici, e forse politici, proposto la corruzione.

Come negli altri paesi, anche in Italia l'accettazione dell'accordo di corruzione sarebbe dovuta consistere nella lettera di intenti, sul modello che la *Lockheed* in tutti i paesi — così come consigliata dai suoi grandi avvocati — proponeva e chiedeva che venisse firmata. Non importa stabilire se la lettera di intenti fosse o meno giuridicamente vincolante per il Governo italiano in base al nostro ordinamento. Certamente non lo era secondo le norme che regolano la contabilità generale dello Stato ed è assai dubbio, per come fu redatta, che lo fosse anche secondo il diritto internazionale privato.

Ma per la *Lockheed* aveva un valore più grande: sarebbe stato nelle sue mani il documento che provava che la sua strategia aveva funzionato, che dopo quel documento sarebbe venuto il contratto. Sapeva cioè che quel documento era la prova di una accettazione di tante cose insieme. In Italia, lo schema della lettera di intenti che la *Lockheed* voleva fu presentato al ministro Gui da Costarmaero.

Ma fu a questo punto che nella strategia della *Lockheed* qualcosa non funzionò, perché la *Lockheed* si imbatté in Italia in un ministro che non ci stette. Lo avrà anche incontrato di domenica, con o senza funzionari presenti, ma una cosa è certa: la lettera che ottenne non era una lettera d'intenti, e non era comunque quella che voleva e che aveva richiesto: soprattutto, non si trattava di quello che la *Lockheed* sapeva fosse in Italia una lettera di intenti.

La *Lockheed* ebbe invece una risposta di altro genere, che suonava più o meno così: se volete venderci degli aerei, procurate voi chi ci presti del denaro, perché il nostro bilancio è già impegnato secondo una programmazione semestrale (come voleva il generale Marchesi) e non si tocca.

Si è molto discusso sulle riserve espresse dal generale Marchesi nel corso della riunione dei capi di stato maggiore e si è detto che il ministro Gui, facendo propria la scelta del generale Fanali, non avrebbe tenuto conto di tali riserve. Ma cosa significa, da parte del ministro Gui, dire che il bilancio non si tocca e quindi proporre al Presidente del Consiglio e al ministro del tesoro di provvedere altri mezzi per questa necessità, se non rispettare la destinazione di bilancio formulata nell'ambito del suo Ministero e convalidata dalla decisione del Parlamento?

Le altre trattative, condotte — come sappiamo — con un Presidente del Consiglio che Kotchian giudicherà distratto e seccato, con un Istituto mobiliare italiano riottoso, diffidente, esigente garanzie impossibili, faranno il resto.

Nella seduta della Commissione inquirente del 15 settembre dello scorso anno, il relatore senatore D'Angelosante metteva in risalto quanto segue: « Quando interrogammo Cowden su questo punto, gli chiedemmo: Come mai questa somma venne in Italia e fu rispedita negli Stati Uniti? Rispose: Perché non fummo soddisfatti. Alla nostra domanda sul perché non fossero soddisfatti, rispose: Perché la lettera d'intenti non era di nostro gradimento ».

Calava così il sipario sul primo atto della vicenda *Lockheed* per la vendita all'Italia dei *C-130 Hercules*, che vedeva uscire di scena un ministro diverso da quello che la *Lockheed* si era aspettata di incontrare: un ministro incorruttibile. E con la fine del primo atto ritornavano in America i soldi della corruzione e si spegnevano i contratti con i consulenti della corruzione e con le società dei corruttori.

A questo punto, onorevoli colleghi, qualche riflessione va dedicata alla seconda fase della vicenda, che inizierà con la gestione Tanassi, contraddistinta dall'acquisto, la stipula del contratto, l'acquisizione del parere degli organi consultivi e l'approvazione. Non entrerà nel merito della valutazione di quelli che sono definiti gli indizi di natura strettamente penale, per quanto riguarda l'affermata responsabilità dell'onorevole Ta-

nassi. Mi limiterò a rilevare che l'addebito centrale che, dal punto di vista amministrativo, viene rivolto al ministro Tanassi, è di aver assunto impegni con la sua lettera di intenti senza che esistesse la disponibilità dei fondi.

Con tutta l'onestà che ognuno deve mostrare nel discutere di argomenti così gravi dinanzi al Parlamento, devo dire che il rilievo è esatto ma devo aggiungere (lo dissi in Commissione inquirente) che quel discutibile comportamento del ministro Tanassi, nell'impegnarsi prima ancora di avere dei fondi, è stato successivamente sottoposto anch'esso alla valutazione del Parlamento. Ho qui il documento del Senato, n. 2124: è una nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1971, che esplicitamente prevede al capitolo 2131 « Costruzione ed approvvigionamento di aeromobili » un aumento di spesa di 12.978.470 mila lire.

Il discorso sulla validità e l'incidenza di una approvazione parlamentare della scelta programmatica di spesa, vale per quanto riguarda l'impegno...

TANASSI. Fu suggerita da Costarmaereo !

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO. Onorevole Tanassi, questo è un argomento di cui ella può fare utilizzazione in proprio e non ha bisogno di dire che le fu suggerito da Costarmaereo. Ciò riguarda la sua responsabilità politica di fronte al Parlamento, e non quella amministrativa di Costarmaereo. Vi è un atto, oltre il quale non ha rilevanza il rapporto tra il ministro ed il sottostante organo amministrativo.

Mette conto di rilevare che, se c'è un filo di continuità tra le due fasi, fra la gestione di Gui conclusasi negativamente e quella di Tanassi conclusasi positivamente per quanto riguarda l'acquisto, esso è rappresentato da Costarmaereo che, una volta assicuratosi della partenza del senatore Gui dal dicastero della difesa in seguito alla crisi di Governo, il 23 marzo 1969, riprenderà le trattative con la *Lockheed* senza che alcun ministro la autorizzasse, e contro il parere dello stato maggiore. In proposito, la relazione di accusa così si esprime: « In effetti, questo è un punto poco chiaro del processo ». Bisogna dire che questo è l'unico punto in cui la relazione di accusa esprime dubbi — e non di poco — sul comportamento di questa direzione ge-

nerale, la cui linea per altro è stata assunta come linea di fondo dell'accusa contro Fanali e contro il ministro Gui, dimenticando, con una disinvoltura che meriterebbe una più ampia spiegazione, le seguenti cose: che i generali Nicolò (Costarmaereo) e Fanali (stato maggiore aeronautica) fin dal 1968 si erano recati in America a dichiarare — e non sarà mai sufficientemente ripetuto — la disponibilità italiana all'acquisto dei *C-130 Hercules* ed a richiedere l'offerta di compensazione; che fu Costarmaereo che ritenne non convenienti forme di coproduzione, che pure la *Lockheed* aveva offerto, che nel dibattito alla Camera sul bilancio della difesa erano state sollecitate (intervento dell'onorevole Guadalupi) e che avrebbero potuto cointeressare le industrie nazionali e la nuova Aeritalia, per proporre invece l'acquisto diretto all'estero, ottenendo in contropartita compensazioni industriali per la SACA di Brindisi; che la valutazione del prezzo degli aerei e quindi della giustezza e dell'entità degli aumenti è stata effettuata solo ed esclusivamente da Costarmaereo, il cui direttore generale era competente a firmare il contratto di acquisto, che stipulò e firmò sapendo bene che cosa contenesse.

Ma vi è di più: nella relazione tecnico-economica, predisposta nel gennaio 1971 ed inviata agli organi consultivi (Consiglio superiore delle forze armate e Consiglio di Stato), la direzione generale di Costarmaereo precisava che il prezzo dei velivoli acquistati era stato sottoposto a minuzioso esame, in contraddittorio con i rappresentanti della *Lockheed*, e che era stato ritenuto equo e conveniente; ma si guardò bene dal verificare se era vero quanto la *Lockheed* affermava e cioè che il prezzo praticato all'amministrazione italiana era effettivamente inferiore rispetto a quello convenuto con altri clienti stranieri per velivoli di analoghe caratteristiche.

La direzione generale di Costarmaereo, nella relazione inviata ad alcuni organi consultivi, Consiglio di Stato e Consiglio superiore delle forze armate, tacque — dico tacque! — del tutto sulla inclusione nel prezzo dei velivoli, che risultò notevolmente aumentato, di oneri di prefinanziamento, di fidejussione, di ritenuta di garanzia, ingiustificabili secondo il nostro ordinamento, e che conferirono al contratto che, come si è detto, fu firmato dal direttore generale di Costarmaereo, il profilo di un atto assai più favorevole agli interessi della ditta ven-

ditrice che non allo Stato compratore, con una serie di difformità rispetto ai pareri degli organi consultivi che diffondono una lunga ombra di dubbio sul ruolo che nella corruzione — se vi fu — esercitarono gli organi amministrativi del Ministero, i veri, autonomi protagonisti di questa vicenda.

Ma perché, allora, la linea dell'accusa, che pure si era espressa in direzione di una eventuale imputazione del generale Nicolò, direttore generale di Costarmaereo (nella seduta della Commissione inquirente del 25 novembre 1976, il senatore D'Angelosante diceva: « Ho anche lungamente riflettuto su una eventuale proposta di imputazione per il generale Nicolò a carico del quale c'è qualche elemento »), è stata modificata con una virata radicale per cui le tesi di Costarmaereo sono state presentate come quelle a tutela della correttezza dell'amministrazione in contrasto con i ministri ?

Perché — e mi ricollego, onorevoli colleghi, a quanto ho avuto modo di dire all'inizio sulla politicizzazione del dibattito — all'accusa, in questa vicenda, non interessa esplorare veramente dove si siano annidate le complicità che hanno consentito alla *Lockheed* di tentare con Gui e di realizzare, forse, poi, la sua opera di corruzione. All'accusa in questo dibattito interessa solo dimostrare che i partiti, i ministri che hanno rappresentato una politica generale e una politica militare che i suoi rappresentanti hanno sempre avversato e combattuto, oggi devono essere messi alla sbarra e perseguiti penalmente, non per gli eventuali illeciti penali commessi, ma per le idee e per le politiche che hanno portato avanti.

All'accusa non interessa che, passata questa vicenda senza che si sia veramente esplorato nella giungla burocratica e si siano diradate tante zone di ombra, lo Stato democratico sia messo al riparo dal rischio che il signor Brill, il nuovo presidente della *Lockheed*, venendo in Italia a chiedere scusa, come diceva D'Angelosante, abbia veramente a sentirsi dire: « Ma le pare, non è successo niente »; perché troverebbe come interlocutori gli stessi generali di ieri, magari in veste di amministratori delegati di società di comodo. All'accusa interessa mandare Gui e Tanassi alla Corte, per indiciarli come i responsabili di tutto il male e di tutti i mali del paese.

Per altro verso questa mattina, su un episodio, quello della proposta vendita all'Italia dell'aereo *Orion P-3*, del quale la

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

Commissione inquirente si è occupata, conviene ricordarlo — basta leggere la relazione di accusa —, soltanto nelle proporzioni richieste dalle indagini di natura penale svolte per la vicenda *Lockheed*, è stata introdotta la richiesta di un supplemento istruttorio, su illazioni prive di qualsiasi benché minimo elemento di prova, al solo fine di coinvolgere nella vicenda la persona della più alta autorità dello Stato.

E ciò non perché solo oggi sarebbero stati conosciuti gli elementi giustificativi che, in realtà, se effettivamente sussistenti, potevano ben essere utilizzati quanto meno fin dal momento della discussione pubblica compiuta dalla Inquirente, ma perché, in realtà, questo dibattito non può essere, secondo alcuni, un autentico processo politico se al posto dell'onorevole Rumor, proscioltto dalla Commissione con decisione convalidata dal mancato raggiungimento del numero delle firme da raccogliersi per l'eventuale riesame da parte del Parlamento, non viene chiamato alla sbarra un altro che per il suo peso, il suo prestigio, sia tale da far vacillare la Repubblica.

Il fine è stato pubblicamente dichiarato: raggiungere la destabilizzazione istituzionale, ma non attraverso il faticoso, contrastato se si vuole, ma responsabile e civile confronto tra le forze politiche, bensì mediante la furia iconoclastica di chi si sente... diverso.

Se questo è il fine, io vi chiedo, onorevoli colleghi, che la pronuncia del Parlamento non consista nella messa in stato d'accusa di una politica, ma che sia nella direzione della sete di verità e di giustizia che il paese reclama (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

MARTINAZZOLI, *Presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa*. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, dico subito che il mio intervento sarà contenuto in un termine di tempo assolutamente breve, perché, da un lato, lo svolgersi del dibattito mi ha convinto della necessità, da parte mia, di non mettere a rischio una misura di credibilità del ruolo che mi è stato affidato in un confronto così difficile e tormentato, ma, per un altro verso, l'intervento di stamane dell'onorevole Pannella mi ha indotto a rite-

nere doverosa una risposta la più tempestiva.

Io credo che non vi sia niente di illegittimo nel sottoporre alla valutazione critica, anche la più severa, il lavoro della Commissione inquirente. Direi che è persino doveroso da parte del Parlamento e che questa sorte appartiene alla tipicità del mestiere del giudice, il quale ha la ventura di essere giudicato nel momento stesso in cui giudica. E, per quanto le analogie siano lontane, tutto ciò induce a non stupirsi, se qualcuno ha voluto fare stamane anche il processo all'Inquirente.

Io contesto all'onorevole Pannella soltanto un uso abbastanza ambiguo di un certo lessico. Non mi piace molto che si parli delle « ingenuità » della Commissione inquirente. Posso accettare, con estrema umiltà, le accuse di ingenuità — ma credo di non esserlo poi troppo —, ma mi sembra che questo sia leggermente intollerabile. Debbo questa risposta anche perché, a seguito di questo intervento, l'onorevole Biasini ha avuto la cortesia di trasmettermi il testo di una mozione dei gruppi parlamentari repubblicani e sono stato, inoltre, informato che in questo senso si è espressa la direzione del partito socialista. Si è, cioè, giustamente ritenuto di sollecitare da parte mia, nel limite del possibile, un chiarimento ed una risposta. Ed allora vengo rapidamente a questa risposta.

Credo di potermi esimere dallo scendere nel dettaglio delle mancate analisi dei taccuini di una signorina, o della mancata ricerca per il mondo di una certa Biula. Immagino che ciò appartenga al folklore della vicenda, non al perimetro del processo. Credo, invece, che vi siano risposte più pertinenti da dare su altri temi.

Sull'aspetto della vicenda che riguarda la contrattazione che coinvolse la *Lockheed*, con l'offerta al Governo italiano degli aerei antisommersibile *P-3* — ne parlava poco fa il senatore Domenico Raffaello Lombardi — che non furono vincenti in quella gara, non posso che rispondere che la Commissione inquirente, all'unanimità, di fronte ad una traccia di una qualche consistenza di ipotesi di reato, ma dovendo tener conto che, allo stato, non emergeva alcuna possibilità di congetturare responsabilità ministeriali, ha ritenuto di compiere l'unico gesto che le era consentito, e che era del resto doveroso. Ha, cioè, trasmesso gli atti alla magistratura ordinaria. Ed è persino ovvio aggiungere che, se per avventura da quella parte sor-

gessero sospetti diversi, il processo non potrebbe non ritornare alla competenza della Commissione inquirente.

Si è parlato, poi, di documenti non strettamente riferibili all'epoca della contrattazione dei *C-130*, documenti puntualizzati cronologicamente attorno agli anni 1974-1975, lamentando che la Commissione inquirente non ne avrebbe preso accuratamente visione.

Debbo informare il Parlamento che la Commissione inquirente ha preso visione di questa documentazione e che, se è accaduto che alcuni di questi documenti non siano stati tradotti, ciò non si è verificato perché tali documenti non siano stati esaminati; essi sono stati visti, oralmente tradotti e, una volta riscontrata la loro non pertinenza con il caso in questione e la loro nessuna rilevanza per qualsiasi possibilità di congetturare altre ipotesi di reato ed altre responsabilità, la Commissione inquirente, tuttavia, li ha consegnati ugualmente all'attenzione del Parlamento.

Del resto, i richiami testuali che sono stati fatti a due di quei documenti offrono a ciascuno dei colleghi parlamentari la possibilità di verificare direttamente e personalmente, se davvero si può ipotizzare, dalla loro lettura, una qualsiasi notizia di reato, della quale avrebbe dovuto occuparsi la Commissione inquirente.

Si è anche aggiunto che la Commissione stessa avrebbe commesso una vistosa negligenza, non avendo provveduto non ho capito bene se ad interrogare i responsabili dei servizi di sicurezza o a chiedere addirittura agli stessi servizi quello che essi sapevano, cioè la verità sul caso *Lockheed*.

Non credo sia così esatta l'affermazione secondo la quale dovremmo chiedere che i servizi di sicurezza dello Stato italiano debbano avere il compito di seguire, per competenza istituzionale, la trattativa per la vendita dei *C-130*. Mi meraviglia che si possa affermare che una qualsiasi transazione commerciale, tra lo Stato italiano ed uno Stato estero, debba essere sottoposta ad un controllo così minuzioso da parte dei servizi di sicurezza.

Debbo dire ai colleghi parlamentari che la Commissione inquirente si è soprattutto preoccupata di offrire al Parlamento documenti di assoluta affidabilità. Tali documenti li siamo andati a cercare nella massa di quelli che ci provenivano dalle auto-

rità americane, nei luoghi e nelle sedi che ci sembravano garantire nel modo migliore la possibilità di indagine; cioè abbiamo provveduto al richiamo ed al sequestro di tutti i documenti presso il Ministero della difesa, presso la direzione generale degli armamenti e presso gli stati maggiori. Tali documenti, se valutati complessivamente, consentono a ciascuno di constatare che in essi è contenuta una descrizione minuziosa, analitica, direi quotidiana di quanto è avvenuto sotto il profilo tecnico e burocratico-amministrativo per quel che riguarda la richiesta di acquisto dei *C-130*.

L'ultima osservazione riguarda l'accusa di una nostra arrendevolezza o corrività nei confronti di un imputato latitante: Ovidio Lefèbvre D'Ovidio.

In questi giorni ho riesaminato la parte degli atti generici che si riferisce alle ricerche degli imputati latitanti e non posso che confermare che le notizie offerte al Parlamento dall'onorevole Pannella sono sostanzialmente esatte. Cioè, è accaduto che a seguito dell'ordine di cattura emesso dal magistrato ordinario, poi riproposto dalla Commissione inquirente, sono state iniziate le indagini attraverso i Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri. Inoltre, dall'ambasciata di quel certo paese era giunta la notizia che è stata richiamata qui stamane; a seguito di quella notizia, in un tempo assolutamente breve, era stata formulata una istanza formale corredata di tutti i documenti necessari per la estradizione di Ovidio Lefèbvre. Per precisione, debbo aggiungere che tutto questo è accaduto prima che si ricostituisse la Commissione inquirente, cioè prima delle elezioni politiche.

La risposta da parte del governo messicano fu negativa. Si disse infatti che l'accusa contestata al Lefèbvre - concussione o corruzione - si riferiva ad un reato che per la legge messicana doveva considerarsi già prescritto. Si è aggiunto però che, essendo stata informata, da parte della stessa ambasciata, che un avvocato del luogo immaginava che una diversa imputazione avrebbe potuto consentire una nuova richiesta di estradizione, la Commissione inquirente non ha a ciò provveduto. Ebbene, non ho qui difficoltà a dire che non ritengo che sarebbe stato corretto, da parte nostra, inventare delle imputazioni prima che la Commissione inquirente le avesse potute, attraverso una deliberazione delle

carte processuali e delle risultanze dell'indagine, effettivamente sostenere. Del resto questo rimprovero è singolarmente contraddittorio rispetto all'altra affermazione, secondo la quale avremmo mancato in qualche modo di contrattare il suo arrivo, come latitante, attraverso la revoca dell'ordine di cattura.

PANNELLA. Avete aspettato sette mesi! Intanto Lefèbvre era uccel di bosco... A quel punto potevate almeno accettare di tentare questa strada.

MARTINAZZOLI, *Presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa*. Mi pare che ella confermi quanto io ho detto. Debbo comunque dire con molta franchezza a lei e al Parlamento che — mi sbaglierò — vi è una moralità del processo che mi induce a ritenere che non si scende a transazioni con un imputato latitante.

PONTELLO, *Relatore*. Bravo! (*Applausi al centro — Proteste dei parlamentari radicali*).

PANNELLA. Con Cazzaniga lo avevate fatto! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un po' di calma!

MARTINAZZOLI, *Presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa*. Detto questo, non credo sia possibile da parte mia (e mi spiace se deluderò qualcuno) dare una sorta di consiglio sull'utilità di un supplemento di indagine. Dicevo poc'anzi che il giudice, in questo caso, ha la ventura di essere a sua volta giudicato, e quindi è il meno adatto ad offrire consigli o a dare risposte di questo tipo. Io credo che quello che ha fatto la Commissione inquirente — che io difendo sotto il profilo dello scrupolo e della serietà dell'indagine — non presti il fianco a preclusioni di sorta, anche perché è esposto al vaglio del Parlamento. Mi permetto soltanto di ricordare che tanto l'onorevole Pannella, quanto qualsiasi altro cittadino italiano, se ritiene che vi siano effettivamente state quelle ingenuità di cui egli ha parlato nella valutazione delle risultanze istruttorie, può, attraverso un esposto presentato al Presidente della Camera, impegnare la Commissione inquirente ad una nuova indagine.

PRESIDENTE. Io li ricevo e li trasmetto, senatore Martinazzoli!

MARTINAZZOLI, *Presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa*. Ritengo per altro che non sia del tutto esatto affermare che, nell'eventualità di un rinvio alla Corte costituzionale, avremmo precostituito una sorta di gabbia invalicabile entro la quale la Corte stessa si troverebbe costretta a risolvere i problemi del processo, perché è pur vero che l'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, richiamato stamane, afferma, al secondo e terzo comma, che la Corte costituzionale può estendere, ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, la propria competenza ad imputazioni non addebitate agli imputati attuali nonché ad altri imputati, salva la richiesta, se si tratti di ministri o di ex ministri, della messa in stato di accusa da parte del Parlamento.

Ritengo, infine, che proprio le previsioni normative consentono al Parlamento — se per avventura lo ritenga necessario — di suggerire la strada di un supplemento di istruttoria. Non si può chiedere questo alla Commissione inquirente, perché essa, avendo consegnato le conclusioni delle sue indagini, non può non crederci, né può dire al Parlamento che ritiene di approfondirle ulteriormente.

Devo dire questo non a giustificazione di una fretolosità che sarebbe davvero ingiustificata, ma a giustificazione della necessità che, se per caso questo accadrà, il Parlamento dica con chiarezza all'Inquirente che cosa davvero deve fare, perché il processo che voleva stamane l'onorevole Pannella noi non potremmo mai farlo, perché non si può fare il processo ai cattivi pensieri. Il processo è una storia, non è una congettura (*Applausi al centro*); se il Parlamento riterrà di fare questo, ci dia delle indicazioni specifiche, perché è questo che chiediamo.

Abbiamo lavorato come gli altri (e siamo venti colleghi parlamentari) in un clima che tutti voi conoscete: il « porto delle nebbie », siamo un *clan* di « becchini », abbiamo la vocazione degli affossatori! Io confesso di aver avuto fermamente costanta questa preoccupazione, cioè di dare alla gente che aspettava, una risposta che voi dovete valutare nella sua intrinseca qualità.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

Però - ripeto - non posso che confermare che questa esigenza di severità abbiamo cercato di rispettarla, ma non mai a scapito dell'accuratezza dell'indagine (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, dopo questo breve intervento del senatore Martinazzoli, che ci ha trovato sostanzialmente tutti concordi, o quasi tutti concordi, sulla impostazione da lui data a un grave problema che si agita in queste ore, io penso che sia mio dovere rientrare immediatamente nel merito del dibattito, che da alcuni giorni si protrae, e dire con estrema chiarezza il mio pensiero.

Il settimanale ufficiale della democrazia cristiana *La Discussione* così intitola l'articolo di fondo apparso sul suo ultimo numero: « *Lockheed*, un attentato alla democrazia »; e non è che il contenuto dell'articolo smentisca o attenui in qualche modo il grido di dolore dell'etichetta. Ora, a voi che mi ascoltate io vorrei chiedere: ma davvero pensate che sia un attentato alla democrazia chiedere che ministri inquisiti per gravi reati, e certamente avvolti nella nebbia di pesanti sospetti, siano rinviati al giudizio della Corte costituzionale per consentire ad essi, tra l'altro, di difendersi compiutamente e di fuggare ogni ombra? A tal punto la lunga pratica del potere vi ha contagiato, se veramente pensate che sia un delitto chiedervi conto di quanto avete fatto o si dice che abbiate fatto? I lunghi tentacoli della *Lockheed* hanno raggiunto paesi dell'occidente e dell'oriente e questi paesi hanno aperto inchieste ed espulso i disonesti che alle pressioni e alle tangenti non avevano saputo resistere; e principi consorti sono stati messi al bando. E voi davvero credete che soltanto nel nostro paese (« un paese » - dice il senatore Agrimi - « di uomini di onore », ma un paese - aggiungo io - pur sempre contrassegnato da una serie, pressoché ininterrotta, di scandali) la corruzione sia fatalmente destinata a spezzarsi le ossa contro l'invalidabile muro della onestà e della correttezza e che non siano consentiti quanto meno ragionevoli dubbi e fondati sospetti, tali da richiedere e imporre il sereno giudizio della Corte costituzionale?

Non so, onorevoli colleghi, se e quali risposte avranno queste mie domande; ma certamente so - mentre ci avviciniamo al traguardo finale del dibattito - che io non potrò non confermare l'atteggiamento assunto e il voto espresso come commissario dell'Inquirente, un atteggiamento ed un voto non faziosi, non ispirati da preoccupazioni di parte, un atteggiamento e un voto ragionati e convinti e forse rinsaldati dall'analisi serrata, severa e, al tempo stesso, serena, compiuta da alcuni colleghi e soprattutto da Ugo Spagnoli nel corso di questo dibattito; un atteggiamento e un voto che necessariamente tendono a favorire il definitivo accertamento della verità e che, di conseguenza, impongono il rinvio degli imputati all'Alta corte di giustizia.

Questo è - se mi consentite - l'atteggiamento di chi vuole difendere la democrazia e non già attentare ad essa (*Commenti al centro*).

Si è a lungo discusso; quasi in ogni intervento, della natura e dei limiti delle nostre funzioni di parlamentari riuniti in seduta comune. Processo politico al regime? Oppure pura e semplice applicazione, in un'atmosfera rarefatta - « qui non si parla di politica, qui si lavora », come ammonivano certi cartelli al tempo del fascismo - delle norme della legge penale?

Non credo sia necessario indugiare a lungo in questa discussione. Penso che sia nostro dovere dire a voce alta e chiara, senza infingimenti e, al tempo stesso, senza spirito persecutorio, le ragioni della nostra convinzione. Ed allora, onorevoli colleghi, mi pare necessario affermare che il rinvio del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi al giudizio della Corte costituzionale, sicuramente autorizzato dalla messe copiosa di documenti, di prove e di indizi raccolta nel corso di un anno, si impone in modo perentorio, perché sarebbe inammissibile deludere, una volta ancora, l'attesa della pubblica opinione...

*Una voce al centro.* La plebe al potere!

*Una voce a sinistra.* La reazione del patrizio!

GALANTE GARRONE. ...l'attesa, voglio dire, non certamente di una immotivata condanna, ma di un giudizio definitivo, qualunque esso sia, sorretto dalle garanzie che devono assistere e proteggere tutti gli imputati. Nessuno vuole condanne somma-